



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 185 del 20/12/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 5 dicembre 2012, n. 148

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003:

- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 0,8 MW, costituito da 1 aerogeneratore, sito nel Comune di Deliceto (FG) in località "Tremoletto";
 - di una cabina di consegna utente;
 - di una linea elettrica interrata a 20 KV di lunghezza pari a circa 500 m per il collegamento dell'impianto eolico alla linea esistente MT denominata "Catenazzo" in uscita dalla CP Bovino.
- Società: D'Innocenzio Energie Rinnovabili S.r.l. con sede legale in viale Michelangelo n. 164 - 71100 FOGGIA - P. IVA e C.F. 03604260715.

Il giorno 5 dicembre 2012, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'Art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo Art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio

delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;

- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'Art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;

- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";

- la Regione con L.R. 25 del 25/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";

- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'Art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;

- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l'Art. 65 comma 5) che "il comma 4 bis dell'Art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall'Art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali";

- l'Art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato Art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società D'Innocenzio Energie Rinnovabili S.r.l. con nota depositata il 31/12/2009 ed acquisita al prot. n.1699 del 3/02/2010 ha presentato richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse nonché delle infrastrutture per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 1 MW sito nel Comune di Deliceto (FG) in località "Tremoletto";

- l'impianto in oggetto non risulta soggetto alla procedura di valutazione ambientale di cui alla L.R. n.11/2001 e s.m.i.;

- ENEL Distribuzione S.p.A., con nota prot. n.215292 del 06/04/2009, forniva alla Società proponente la s.t.m.g. che prevedeva l'allacciamento alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 KV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa alla linea MT "Catenazzo" in uscita dalla CP

Bovino, da ubicarsi nelle immediate vicinanze della linea stessa; tale s.t.m.g. veniva accettata dalla Società in data 28/05/2009;

- la Società proponente, in data 30/06/2010, depositava presso l'Ufficio Energia documentazione integrativa;

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.16257 del 18/11/2010, comunicava l'avvio del procedimento alla Società ed agli Enti/Amministrazioni ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

- la proponente, con nota acquisita al prot. n.AOO_159/13/05/2011/00062471, presentava istanza telematica secondo quanto previsto dalla D.G.R. n.3029/2010;

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.AOO_159/13/05/2011/0006256U, a valle della pertinente fase istruttoria, inoltrava alla Società preavviso di improcedibilità dell'istanza ed invito al completamento della documentazione, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n.3029/2010, a cui veniva dato riscontro in data 7/06/2011;

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.8169 del 27/06/2011, comunicava l'avvio del procedimento secondo la procedura telematica alla Società D'Innocenzo Energie Rinnovabili S.r.l. e agli Enti titolari del rilascio del parere di competenza;

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.8900 dell'11/07/2011, convocava per il giorno 27/07/2011 la Conferenza di Servizi presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione della Regione Puglia, ai sensi dell'Art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

• Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, prot. n.1897 del 23/02/2011, invita le Soprintendenze a voler trasmettere - con lo dovuta sollecitudine ed in via endoprocedimentale - gli esiti delle istruttorie di competenza. Qualora i territori interessati dall'intervento in questione dovessero risultare assoggettati a vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., i medesimi uffici sono invitati anche a trasmettere una motivata valutazione (positiva, positiva con proscrizioni, negativa) al fine di consentire alla Direzione l'eventuale emissione del parere di competenza ai sensi dell'Art. 17 del DPR n. 233/2007.

Successivamente, con nota prot. n.1827 del 17/02/2012, viste le valutazioni rese in via endoprocedimentale dalla Soprintendenza Beni AA. e PP. di Bari con nota prot. 14994 del 18/11/2011 e della Soprintendenza Beni Archeologici della Puglia con nota prot. 11849 del 9/9/2011, con le quali si evidenziano per quanto di rispettiva competenza che le aree interessate dall'intervento in argomento non risultano assoggettate al vincolo del D.Lgs. 42/04, comunica che la questione esula dalle competenze della Direzione ai sensi del DPR 233/2007 Art. 17;

• Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, prot. n. 14994 del 18/11/2011, ritiene di non doversi esprimere nel merito visto che sia l'impianto, la viabilità e il collegamento non interessano direttamente aree tutelate. In merito alla vicinanza di beni tutelati e quindi all'incidenza visiva sul paesaggio circostante, si condiziona la realizzazione della torre in parola al trattamento di tutte le superfici della stessa con vernice del tipo antiriflettente avente un colore adeguato al fine dell'inserimento nel paesaggio circostante fortemente solcato da canali e torrenti come il Torrente Carapellotto ed il vicino bosco in località Cavallerizza;

• Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 11849 del 9/09/2011, con riferimento alla carta del rischio archeologico acquisita con prot. n. 9811 del 19.7.2011, fa presente che le informazioni acquisite evidenziano rischio archeologico basso nelle aree interessate dai lavori. Pertanto, esprime parere di massima favorevole alle opere in progetto, riservandosi sopralluoghi nella fase di scavo delle fondazioni della piattaforma da parte di personale tecnico dell'Ufficio. Si prescrive l'obbligo di comunicare in maniera preventiva la data di inizio delle attività e di svolgere le operazioni di movimentazione del terreno sotto la stretta sorveglianza di

personale incaricato dalla Direzione Scientifica della Soprintendenza;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Sezione U.N.M.I.G., prot. n. 4600 del 27/10/2011, si comunica che, dall'esame delle planimetrie e dagli accertamenti effettuati in loco, è risultato che l'impianto in oggetto attraversa la zona interessata dal titolo minerario di idrocarburi denominato convenzionalmente "CANDELA" intestato alla Società ENI S.p.A. (R.U.) ed altre senza intralciare attualmente i lavori in corso. Pertanto, rilascia nulla osta alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in progetto a condizione che la Società si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso i lavori minerari temporanei o permanenti, affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. n. 128 del 09.04.1959;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 9751 del 14.09.2011, rilascia, ai sensi dell'Art. 113 del R.D. n. 1775 dell'11.12.1933, nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto limitatamente a quelle parti che con interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private;
- Regione Puglia - Servizio Tutela della Acque, prot. n. 2390 del 27/07/2011, comunica che i terreni interessati non ricadono in alcuna delle aree per le quali il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA), approvato con D.G.R. n. 230 del 20/10/2009, ha definito misure di salvaguardia. Ciò premesso, per quanto concerne specificatamente il PTA, nulla osta alla realizzazione dell'impianto;
- Regione Puglia - Area Politiche per la mobilità e qualità urbana - Servizio Assetto del Territorio, prot. n. 7029 dell'08/09/2011, comunica che la Giunta Regionale con Deliberazione n. 2766 del 14/12/2010, a seguito della ricognizione di cui all'Art. 10 della L.R. 20/2009, ha attribuito la delega per le autorizzazioni paesaggistiche alla Provincia di Foggia;
- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio regionale Espropri, prot. n. 2589 del 12.01.2012, comunica che il progetto possa essere approvato, nel rispetto degli adempimenti di merito. Successivamente, con nota prot. n.6922 del 17/07/2012, preso atto degli atti integrativi trasmessi con nota pervenuta in data 26/06/2012 e dei chiarimenti nella stessa forniti in merito alla particella 45 del Foglio 2, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto e alla declaratoria di pubblica utilità;
- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Tecnico Provinciale FG, prot. n. 47235 del 19/08/2011, rilevato che per la messa in opera del cavidotto non sono previste interferenze con corsi d'acqua naturali e/o artificiali e anche lo stesso campo eolico non interferisce con linee di drenaggio e/o corsi d'acqua, per cui non vi sono attività da svolgere, rilascia nulla osta all'approvazione del progetto;
- Regione Puglia - Servizio Foreste, prot. n. 7346, comunica che l'area interessata dalla realizzazione dell'aerogeneratore e delle opere connesse non ricade in una zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923. Per l'eventuale taglio di vegetazione di interesse forestale, distribuita anche in modo sparso sull'area interessata ai lavori, la ditta dovrà richiedere preventiva autorizzazione alla Sezione provinciale in ottemperanza alla normativa regionale vigente;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 1398 dell'11.03.2011, esprime, ai soli fini minerari, nulla osta di massima alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio. La Società è in ogni caso tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli delle cave, tale da garantire la stabilità delle scarpate e comunque mai inferiore ai venti metri previsti dal D.P.R. 9 Aprile 1959 n.128 sulle Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave. Precisa che il presente parere non riguarda in alcun modo l'attività inerente la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, la cui verifica degli aspetti di sicurezza mineraria e di governo dei giacimenti è di esclusiva competenza di detto Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Sez. U.N.M.I.G.;
- Regione Puglia - Area Politiche Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, prot. n. 42489 del 26/05/2011,

rilascia parere favorevole a condizione che:

- tutti i materiali da utilizzare per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere siano costituiti da materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri eoliche o da cave presenti nelle vicinanze, che estraggono lo stesso tipo di materiale; in prossimità del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di deposito, nonché delle cabine è consentita la realizzazione di aree per il transito ed il parcheggio dei mezzi, ricoperte con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia);
- nella costruzione delle piste non vengano eseguiti sbancamenti e movimentazione del suolo;
- terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, sia ripristinato lo strato originario del suolo;
- nella fase di riempimento e di chiusura delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno di terreni agricoli, dovrà essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo e quest'ultimo non dovrà essere compattato;
- sia escluso l'utilizzo di diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna;
- in caso di presenza di alberi di ulivo, gli stessi non potranno essere abbattuti ma solamente spostati previa acquisizione, prima della cantierizzazione delle opere, dell'apposita autorizzazione da parte del competente Ufficio Provinciale;
- divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica;
- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 6877 del 26/07/2011, comunica che non risultano sovrapposizioni fra gli interventi previsti in progetto e le aree tutelate dal P.A.I.;
- Arpa Puglia - DAP di Foggia, prot. n. 36402 del 19/07/2011, rilascia parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
 - siano rispettate le procedure di legge per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti;
 - nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operanti al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi ricettori prossimi agli aerogeneratori nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e notturno e nel caso di superamenti siano adottate le misure consequenziali per l'abbattimento;
 - il trattamento e lo smaltimento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione degli impianti eolici nel loro complesso dovrà avvenire presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati);
- Provincia di Foggia - Servizio Assetto del Territorio, prot. n.3007 dell'11/02/2012, l'intervento proposto ricade in un'area non sottoposta a vincolo paesaggistico ex art 134 o 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. ed in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico posto dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) approvato con delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000.

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, si evince che l'intervento ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo E (Art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P). Gli indirizzi di tutela (Art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) per gli ambiti di valore distinguibile "E" prevedono la valorizzazione delle peculiarità del sito.

Per quanto attiene gli Ambiti Territoriali Distinti, elementi strutturanti il territorio, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, si evince quanto segue:

 - sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico - ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area di intervento è interessata dalla presenza di vincolo idrogeologico.
 - sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo,

né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;

- sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area d'intervento non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

Preso atto della valutazione di compatibilità paesaggistica espressa dalla Commissione Paesaggistica provinciale riunitasi nella seduta del 13/12/2011, che in relazione all'intervento in oggetto ha formulato il seguente parere: "La Commissione paesaggistica esprime parere favorevole". Ciò stante, alla luce di quanto in precedenza riportato, si reputa la localizzazione dell'intervento di cui trattasi idonea dal punto di vista paesaggistico in quanto non in contrasto con le N.T.A. del P.U.T.T./P che disciplina i processi di trasformazione fisica e d'uso del territorio in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali. Premesso quanto innanzi, sulla scorta delle motivazioni sopra riportate e fatte salve le specifiche competenze dell'Amministrazione dei Beni Culturali, si ritiene pertanto di poter esprimere favorevole per costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 1 MW;

- Provincia di Foggia - Settore Viabilità, prot. n. 30721 del 17/11/2011, in considerazione del fatto che non sono interessate strade provinciali, rilascia parere favorevole. Si evidenzia che nel caso sarà interessata la viabilità provinciale (parallelismo e/o attraversamento trasversale) sarà necessario richiedere presso l'ufficio concessione specifica autorizzazione secondo quanto previsto dal regolamento provinciale;

- Consorzio di Bonifica per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 2853 del 7/02/2011, comunica che le opere in progetto non interferiscono con quelle gestite dal Consorzio;

- Comune di Deliceto, con modulo parere del 25/07/2011, rilascia parere favorevole alla realizzazione dell'intervento. Successivamente, con nota prot. 8033 del 26/09/2011, l'Ufficio Tecnico e Ambiente del Comune di Deliceto attesta che le opere per la realizzazione dell'impianto di cui trattasi e le relative opere accessorie, sono compatibili con le previsioni dello strumento urbanistico vigente, in quanto ricadenti in area agricola E1 del PRG e che le aree oggetto dell'intervento di cui trattasi non sono sottoposte a particolari vincoli del Piano Regolatore Generale vigente, del Piano Urbanistico Territoriale Tematico del Paesaggio e del D.L.vo 42/2004 Art. 142;

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n. 16782 del 20.07.2011, comunica che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto e delle relative opere connesse. Si ritiene opportuno, tuttavia, rammentare (in relazione all'intero impianto eolico) l'esigenza che la Società interessata provveda all'installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente - in conformità alla normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli - per la tutela del volo a bassa quota;

- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 3794 del 15.03.2011, rilascia nulla osta con prescrizioni a condizione che la Società provveda alla bonifica dell'area interessata dall'impianto in progetto, la cui esecuzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza all'Ufficio BCM del 10 Reparto Infrastrutture di Napoli;

- Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 24726 del 20/05/2011, rilascia parere favorevole alla realizzazione dell'impianto a condizione che siano rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore con la circolare al foglio n.146/394/4422 del 9/08/2012 per ciò che riguarda la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea;

- ENAC - Ente nazionale per l'Aviazione Civile, prot. n. 122493 del 22/10/2011, acquisito il foglio AOP/PSA/SC10628/125854 del 11/05/2011 con cui ENAV ha reso noto che l'impianto non comporta implicazioni per quanto di propria competenza, rilascia parere favorevole a condizione che l'impianto sia munito di adeguata segnaletica avente le seguenti caratteristiche:

segnaletica diurna le pale del rotore dell'aerogeneratore dovranno essere verniciate con n. 3 bande

alternate "rosso - bianco - rosso di 6 m ciascuna di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m delle pale stesse. La manutenzione sarà a cura e spese del proprietario del bene;

segnalazione notturna, le luci dovranno essere posizionate all'estremità delle pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione e per un arco di cerchio di 30° circa. La Società potrà proporre una soluzione alternativa parimenti efficace che sarà oggetto di opportuna valutazione. Dovrà essere, inoltre, prevista a cura e spese della Società una procedura manutentiva ed il monitoraggio dell'efficienza della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile. Dovrà essere comunicata almeno 90 giorni prima e almeno 30 giorni prima la data di inizio e di fine lavori alla Direzione Aeroportuale di Bari - Brindisi, all'ENAV e all'Aeronautica Militare C.I.G.A. ai fini della pubblicazione in AIP e per l'attivazione della richiesta procedura manutentiva, trasmettendo anche i dati relativi alle coordinate geografiche sessagesimali nel sistema WGS-84 di ogni aerogeneratore; altezza massima dell'aerogeneratore (torre+raggio pala); quota s.l.m. al top dell'aerogeneratore (altezza massima + quota terreno); eventuale segnaletica ICAO adottata; nonché la data di effettiva attivazione della segnaletica luminosa notturna per il successivo aggiornamento concernente la documentazione aeronautica. Infine qualora si ritenga opportuno limitare la segnalazione diurna e notturna ad una parte degli aerogeneratori contenendo anche l'impatto ambientale, la Società potrà presentare apposito studio aeronautico che identifichi gli ostacoli più significativi;

• ASL FG - Dipartimento di prevenzione, prot. n. 62/IP del 20.01.2012, rilascia nulla osta igienico sanitario con le seguenti prescrizioni:

- prendendo atto di quanto dichiarato nella relazione tecnica, nella progettazione dovranno essere rispettate le distanze dalle abitazioni e dalle strade provinciali di circa 300 m. come da regolamento vigente, e che nelle immediate vicinanze del campo non vi siano abitazioni costantemente abitate, e che il livello sonoro prodotto dal generatore di elettricità risulti inferiore di 60 dB come previsto dal DPCM 01/03/1991 e sue modifiche ed integrazioni;

- gli elettrodi dovranno essere interrati ad una profondità minima di 1 m (un metro) e dovrà essere segnalato il tracciato della linea interrata, con idonee segnalazioni di pericolo;

- eventuali linee aeree di media ed alta tensione, utilizzate per il conferimento all'ENEL dell'elettricità prodotta, dovranno essere eseguite nel rispetto delle distanze di sicurezza dettate dal DPCM 23/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

- rispettare i limiti di inquinamento elettromagnetico previsti dal DM 381/98 e successive modifiche ed integrazioni;

- dovranno essere garantite tutte le misure di sicurezza ed infortunistica per tutelare lo stanziamento ed il passaggio nelle vicinanze degli aerogeneratori di persone ed animali;

- lo smaltimento degli oli usati e delle batterie dovrà avvenire tramite ditta autorizzata DL 22/1997 e sue integrazioni;

La realizzazione e la messa in opera dell'impianto in oggetto, dovranno essere conformi alle descrizioni progettuali, alle previsioni contenute nella documentazione tecnica presentata e rispettare le linee guida della Regione Puglia (Delibera G.R. N. 131 del 02/03/2004);

• Acquedotto Pugliese SpA, prot. n.23082 del 24/02/2011, comunica che non sono presenti opere di proprietà nelle aree interessate dalla costruzione dell'impianto eolico e delle opere connesse;

• Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia, prot. n. 2181 del 14.02.2011, comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati all'ottenimento Certificato di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. n. 139/06, non essendo compresi nell'allegato al D.M. 16/02/82 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato all'ottenimento del predetto documento autorizzativo di prevenzione incendi.

Rilevato che:

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, provvedeva ad inviare in data 20/07/2012 a mezzo raccomandata, avviso di "Avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessate ai fini della dichiarazione di pubblica utilità", ai sensi dell'art.16 del T.U. n.327/01 e s.m.i.; in pari data si inoltrava la medesima comunicazione anche al Comune di Deliceto a causa dell'irreperibilità di una delle ditte interessata dalla predetta procedura;
- pervenivano osservazioni formulate da alcune ditte proprietarie, successivamente trasmesse alla Società proponente al fine di poter fornire le proprie controdeduzioni in merito; la Società riscontrava ognuna delle predette osservazioni e, contestualmente, proponeva una soluzione alternativa del tracciato del cavidotto che prevedeva l'interessamento comunque delle medesime particelle della proposta originaria e che veniva trasmessa alle ditte proprietarie allo scopo di addivenire ad una soluzione definitiva;
- pervenivano ulteriori osservazioni sulla nuova proposta di layout del cavidotto da parte dei medesimi proprietari, che formulavano comunque opposizione alla procedura espropriativa adducendo motivazioni basate sul valore dell'indennizzo e, contestualmente, proponevano una soluzione alternativa che avrebbe determinato, di fatto, un significativo incremento della lunghezza del cavidotto e l'interessamento di altre ditte catastali; in considerazione del fatto che le osservazioni riportate nelle succitate note risultavano al più inerenti la fase esecutiva della procedura espropriativa e non aggiungevano motivazioni tali da giustificare una modifica del tracciato del cavidotto originariamente proposto dalla Società, essendo comunque contrarie ad entrambe le soluzioni prospettate, le stesse si ritenevano superabili e, pertanto, si riteneva autorizzabile il layout di progetto così come presentato a corredo dell'istanza di Autorizzazione Unica;
- la proponente, con nota pec del 18/10/2012 acquisita al prot. n.9856 del 19/10/2012, trasmetteva dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio a firma di agronomo nella quale si attestava l'assenza nell'area oggetto di intervento di ulivi monumentali, di produzioni agro-alimentari di qualità, di impegni derivanti dal loro inserimento in piani di sviluppo agricolo aziendale finanziati nell'ambito dei Piani di sviluppo agricolo e rurale con fondi europei;
- la Società, con nota pec del 22/10/2012 acquisita al prot. n.9961 del 23/10/2012, inoltrava richiesta di chiusura del procedimento e rilascio dell'Autorizzazione Unica per un aerogeneratore di potenza elettrica pari a 800 KW;
- con nota prot. n.10376 del 5/11/2012, si acquisiva atto di diffida a concludere il procedimento amministrativo da parte della proponente;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.11163 del 27/11/2012, comunicava agli Enti/Amministrazioni coinvolti in Conferenza di Servizi la conclusione positiva del procedimento ai sensi della D.G.R. n.3029/2010;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.11176 del 27/11/2012, convocava la Società proponente in data 29/11/2012 per la sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo, ai sensi del punto 4 della DGR n.3029/2010;
- in data 29/11/2012 la Società depositava:
 - n.3 copie del progetto corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista attesta che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni formulate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e da una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della Società con la quale si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - copia del certificato camerale rilasciato dalla CCIAA di Foggia, ai sensi dell'art.10 della Legge n.575/65, secondo quanto previsto dall'Art. 16 della L.R. 25 del 25.09.2012 e del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011;
 - dichiarazione di Atto Notorio sul possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per la realizzazione ed esercizio dell'attività previsti dall'art.38 del D.Lgs. n.163/2006;

- ricevuta di versamento relativa agli oneri di monitoraggio previsti dal punto 2.3.5 dell'Allegato A alla DGR n.35/2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 29/11/2012 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n.14416.

Considerato che:

- risultano trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'Art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione";
- ai sensi dell'Art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003, nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete elettrica e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'Art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da n.1 aerogeneratori della potenza elettrica di 0,8 MW ubicato nel Comune di Deliceto (FG) - località "Tremoletto" posizionata secondo le seguenti coordinate riportate in tabella:

AEROGENE- COORDINATE
RATORE N. Sistema di riferimento
UTM WGS 84

X Y

1 535830,3447 4567214,2886

e delle opere connesse costituite da:

- costruzione di una linea elettrica interrata a 20 kV di lunghezza pari a circa 500 m per il collegamento dell'impianto eolico alla cabina di consegna utente;
- costruzione di una cabina di consegna connessa alla linea MT "Catenazzo" in uscita dalla CP Bovino.
- La Società ha depositato n. 3 copie del progetto definitivo che fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 148 del 5 dicembre 2012 a firma del funzionario istruttore Ing. Andrea Sabato agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'Art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'Art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2012, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 0,8 MW costituito da n. 1 aerogeneratori ubicato nel Comune di Deliceto (FG) - località "Tremoletto" e delle relative opere connesse, come innanzi descritti.

Ai sensi dell'Art. 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10

agosto 2012, n. 161 recante “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società Altra Tensione S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, Art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 29.11.2012 tra la Regione Puglia e la Società D'Innocenzio Energie Rinnovabili S.r.l.;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis dell'Art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società D'Innocenzio Energie Rinnovabili S.r.l. con sede legale in viale Michelangelo n.164 - 71100 FOGGIA - P.IVA e C.F. 03604260715 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'Art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, della D.G.R. 3029 del 28.12.2010 e della L.R. n. 25 del 25.09.2012, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 1 aerogeneratore della potenza elettrica di 0,8 MW ubicato nel Comune di Deliceto (FG) - località "Tremoletto" posizionata secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

AEROGENE- COORDINATE

RATORE N. Sistema di riferimento

UTM WGS 84

X Y

1 535830,3447 4567214,2886

e delle opere connesse costituite da:

- costruzione di una linea elettrica interrata a 20 kV di lunghezza pari a circa 500 m per il collegamento dell'impianto eolico alla cabina di consegna utente;
- costruzione di una cabina di consegna connessa alla linea MT "Catenazzo" in uscita dalla CP Bovino.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'Art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società D'Innocenzio Energie Rinnovabili S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'Art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'Art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'Art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'Art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'Art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'Art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'Art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'Art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato

entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'Art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'Art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, Art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'Art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'Art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'Art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,

ecc.);

- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;

- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'Art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espreso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espreso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 11)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n.22 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Rubino
